



BANDO DI CONCORSO - ANNO 2011

Indetto ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 96 del 20-12-1996, come modificato con delibera C.R. n. 47 del 13-2-2001, per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

Il Responsabile del Servizio Tecnico del Patrimonio

in attuazione della deliberazione n. 27 del 10 marzo 2011

RENDE NOTO

Che da oggi e secondo le scadenze sotto menzionate, è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.

N.B.: Con l'entrata in vigore della nuova graduatoria di cui al presente Bando Generale, la graduatoria ancora esistente di cui alla determina n. 2 del 02/01/2007 perde la sua efficacia e pertanto non sarà più valida per le assegnazioni future.

Art. 1 - AMMISSIONE AL CONCORSO

A) REQUISITI SOGGETTIVI

Come previsto nel disposto della Tabella A) allegata alla L.R. n. 96/96 può partecipare al presente concorso:

a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa in questo Comune o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo in questo Comune. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione della graduatoria.

c) chi non titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d) chi non sia titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, la cui rendita catastale sia superiore ai valori indicati nella seguente tabella (i limiti indicati si ottengono moltiplicando l'importo di €. 82,63, quale tariffa catastale a vano della categoria A3 del Comune di Montalcino, per un numero di vani convenzionali stabilito, a seconda della composizione del nucleo familiare richiedente, dalla Tabella A, lettera d) della L.R.T. n. 96/1996):

Numero componenti del nucleo familiare	Vani catastali convenzionali	Limite valore catastale dell'alloggio
1	3	247,89
2	4	330,52
3	4,5	371,83
4	5	413,15
5	6	495,78
6 ed oltre	7	578,41

B) DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE:

1) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai commi 1 e/o 2 della lett. B) dell'art. 1 del presente bando. Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2), lett. B), dell'art. 1 del presente bando, e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;

2) dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lett. a), punto d), da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96):

– non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;

– non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona;

3) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando.

4) certificato da parte dell'Autorità competente, attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

4 bis) certificato da parte della Autorità competente (A.S.L.) attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 30-3-1971, n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 23-11-1988, n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;

5) dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo ed il possesso dei requisiti di cui alla L. 26-12-1981 n. 763;

5bis) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

6) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito familiare, determinato ai sensi della lett. f) della tab. A) della L.R. 96/96;

7) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da allegare alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;

8) attestato della competente Autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tab. A della L.R. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

8bis) attestato della competente Autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato della A.S.L. competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

2) GRADUATORIA SPECIALE.

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tab. B) della L.R. 96/96 ai punti a-2 e a-3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati di ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45. A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per 2 anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. 96/96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purchè a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R. 96/96.

4) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

a-1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui alla lettera f), della Tabella A della L.R. 96/96:

– non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: **punti 2;**

– non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1;**

a-2) richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4 del presente articolo: **punti 1;**

a-3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: **punti 1;**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a-4) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente:

– superiore a 2/3 : **punti 1;**

– pari al 100% : **punti 2;**

– nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque: **punti 2;**

a-4 bis) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Legge 30-3-1971, n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.Lgs. 23-11-1988, n. 509: **punti 2;**

a-5) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 1;**

a-6) canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A della L.R. 96/96: **punti 1.**

a-7) richiedenti in condizioni di pendolarità: **punti 1;**

(distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto); il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

a-8) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: **punti 1;**

a-9) nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **punti 3;**

b) condizioni oggettive:

b-1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitto o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, la rendita catastale degli stessi, ai fini della valutazione di cui sopra, è convenzionalmente ridotta della metà;

e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore a € 14.175,00. Il reddito complessivo convenzionale si calcola applicando il reddito annuo complessivo reale del nucleo familiare, prodotto nell'anno 2009 (dichiarazione dei redditi dell'anno 2010), le seguenti detrazioni:

- Euro 1.549,37 per ogni figlio a carico ;
- Euro 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;
- Euro 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da un solo genitore.

N.B.: Debbono intendersi a carico anche i figli che nell'anno 2009 abbiano avuto redditi propri non superiori a € 2.840,51 annui.

Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di Euro 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte – fuori dei casi previsti dalla legge – l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende:

1) la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

2) Fanno altresì parte del nucleo il convivente, more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

3) hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

La disposizione di cui al punto 1, non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c); d); e); g); h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R. 96/96 per il requisito relativo al reddito.

Art. 2 – AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 1, lett. A) del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ex art. 3 lett. B, ai sensi del DPR 445/2000.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE

A) DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTI I RICHIEDENTI, INDISTINTAMENTE:

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti:

a) – cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea;

- cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno;

- cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno, iscrizione nelle liste di collocamento o svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

b) - residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;

c) - composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. c); d); e); g); h); dell'art. 1, lett. A) del presente bando;

d) – reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale;

- eventuale certificato dell'autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:

1) di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;

2) di figlio/i disabile/i a carico.

ter) dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;

) dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

a situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8bis), 8ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto alla Tab. B) della L.R. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8bis) e 8ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità e imminente pericolo, riconosciuto dalla Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8bis) e 8ter) del presente articolo.

10) certificato della A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario.

Agli effetti della L.R. 96/96 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo;

11) dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o della sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziale;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposto o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

12) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 4° comma dell'articolo 10 L.R. 96/96.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che deve essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12), non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione; di cui al precedente punto 8);

13) certificato della A.S.L. competente attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

14) certificato della A.S.L. competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo).

La condizione di cui al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).

Art. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

Il Comune che ha indetto il bando, o il Comune individuato negli accordi o convenzioni previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 5 della L.R. 96/96, procedono all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvedono altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 della L.R. 96/96.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE E SPECIALE.

1) GRADUATORIA GENERALE:

Il Comune entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. Il termine è aumentato a 90 giorni per i bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 150 mila abitanti. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. È valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione. Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio ed abbiano la stessa anzianità di servizio alla data di pubblicazione del bando.

b-1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **punti 5**;
(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b-1.2) appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **punti 1**;

b-1.3) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai Servizi di Assistenza del Comune: **punti 3**.
Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3) non sono tra loro cumulabili;

b-1.4) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**.

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuti dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2) situazione di disagio abitativo alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

– due persone a vano utile : **punti 1**;

– oltre due persone a vano utile : **punti 2**;

– oltre tre persone a vano utile : **punti 3**.

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4) e b-2) non sono fra loro cumulabili;

b-3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

– provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini della attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore;

– provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

– verbale di conciliazione giudiziaria;

– ordinanza di sgombero;

– provvedimento di trasferimento del richiedente che fruisca di alloggio di servizio: **punti 4**

– qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art. 10 della L.R. 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'articolo 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente saranno attribuiti ulteriormente punti: **punti 1**;

I punti di cui al presente punto b-3) sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3) non sono cumulabili con la condizione sub b-1.1);

b-4.1) assoluta antigenicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.: **punti 2**;

b-4.2) antigenicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.: **punti 1**.

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1) non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2).

Art. 5 – AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 , L.R. 96/96.

Art. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III, della L.R. 96/96.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Sindaco provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva speciale formulata a norma dell'art. 17, comma 4° della L.R. 96/96.

Art. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni, per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Art. 9 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune presso l'Ufficio Casa nelle ore d'ufficio.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente presso l'Ufficio Casa del Comune entro il termine di cui al precedente art. 8. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26-10-1972, n. 642, come modificato dal D.M. 20-8-1992.

Art. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.